

CENTRO REGIONALE PER L'AMIANTO – CASALE MONFERRATO

PROGETTO DI RICERCA:

*Monitoraggio di procedimenti giudiziari in tema di effetti dell'amianto
sulla salute e realizzazione di una banca dati*

Newsletter n. 4 Giugno 2010

*Newsletter di informazione giuridica dedicata ai procedimenti giudiziari ed alle novità legislative
in materia di effetti dell'amianto sulla salute.*

*Fonti: stampa nazionale e locale; contatti con gli uffici giudiziari, con le parti processuali, e con le
principali associazioni delle vittime e degli esposti; presenza ai procedimenti di maggior rilievo.*

A cura di Marta Pelazza
martapel@yahoo.it

CONTENUTI:

Aggiornamenti su alcuni procedimenti in corso:

- Processo Eternit – Torino 3
- Processo Fincantieri – Palermo 6
- Processo Ilva – Taranto 6
- I procedimenti a Monfalcone – Gorizia 7
- Stabilimento di Niederunden (Svizzera) – Tribunale di Roma 7

Per ogni procedimento descritto è inoltre segnalata l'eventuale pubblicazione sul sito internet del Centro Amianto (<http://www.aslal.it/Sezione.jsp?titolo=Centro%20Regionale%20per%20l'Amianto&idSezione=245>) di nuovi materiali giurisprudenziali o di articoli di stampa correlati.

ETERNIT – TORINO

Il procedimento, una volta esaurita la trattazione delle questioni preliminari (relative in particolare alla competenza territoriale, all'ammissione delle parti civili, dei testimoni e dei consulenti tecnici), è ora giunto alla fase dibattimentale di audizione dei testimoni.

Di seguito alcuni cenni alle questioni più rilevanti affrontate dall'esame delle questioni preliminari ad oggi.

Le questioni preliminari

La questione della **competenza territoriale** è stata sollevata dalla difesa degli imputati, i quali hanno sostenuto che Tribunale competente per i fatti oggetto di giudizio sia quello di Genova, luogo in cui si trovava la sede legale dell'Eternit ed in cui venivano prese le decisioni strategiche riguardanti la sicurezza e la gestione di tutti gli stabilimenti italiani.

Il Tribunale ha dichiarato di non potersi ancora pronunciare definitivamente sulla questione, trovandosi ancora (al momento di emissione dell'ordinanza, il 29 marzo 2010) in fase preliminare. Tuttavia ha escluso con certezza che il Tribunale competente possa essere quello di Genova, in quanto *“il processo decisionale [costituisce] solo l'antecedente ideativo e volitivo della condotta incriminata”*, e non assume dunque *“alcuna rilevanza ai fini della determinazione della competenza territoriale”*: ciò che rileva è il luogo di consumazione delle concrete condotte addebitate quali elementi costitutivi dei fatti di reato contestati.

Anche la ricostruzione del p.m., che radica la competenza presso il Tribunale di Torino utilizzando un criterio residuale¹, viene ritenuta *“non [...] definitivamente appagante”* dal Collegio, poiché il criterio utilizzato può essere applicato *“solo in caso di assoluta necessità”*, dovendo dunque trovare *“ulteriore e adeguata conferma negli elementi che saranno acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale”*.

Il Tribunale ha dunque deciso per la **permanenza del processo a Torino**, ma tale decisione è espressamente dichiarata **non definitiva e revocabile**, permanendo in capo al giudice il *“potere-dovere di decidere su di essa e, ove [l'eccezione di incompetenza] dovesse risultare fondata sulla base dell'acquisizione di ulteriori elementi di fatto, di dichiarare la propria incompetenza”*.

Rispetto all'**ammissione delle parti civili**, la difesa aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 74-88, 100, 316 e 538-541 del codice di procedura penale *“in relazione agli artt. 3 e 111 della Costituzione, sostenendo, in pratica, che la costituzione di parte civile per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale contrasterebbe con il principio di ragionevolezza del sistema processuale penale e con il principio di ragionevole durata del processo”*. Il giudice ha rigettato tale questione, ritenendola manifestamente infondata, sulla base dell'osservazione per cui *“un numero molto rilevante di parti civili, come quello che si registra nell'attuale processo in cui le parti civili superano abbondantemente le seimila unità, possa comportare, sul piano pratico, una serie di attività tali da porre in pericolo la speditezza e la celerità del processo penale e, tuttavia, tale temuto effetto pratico non richiede, sul piano giuridico, la necessità di una verifica di costituzionalità dell'istituto che siffatto pericolo può provocare, ma esso deve essere controllato e contrastato con gli strumenti di gestione dell'udienza e del processo di cui dispone il Tribunale per evitare ogni possibile occasione di inutile rallentamento del corso del processo stesso”*².

Le parti civili ammesse sono state numerose³: si tratta di circa seimila unità. La somma dei

1 Quello previsto dall'art. 9 comma 3 c.p.p., che stabilisce che, se non è possibile determinare la competenza secondo i criteri ordinari, “questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335”.

2 Per maggiori dettagli circa le argomentazioni di difesa e giudice sul tema, si può consultare il testo dell'ordinanza, disponibile alla pagina web del Centro Amianto.

3 INPS, INAIL, Legambiente, WWF, Medicina Democratica, AIEA, Associazione familiare delle vittime di Casale Monferrato, ASL di Alessandria, CGIL, CISL, UIL, ALLCA (Associazione sindacale Lavoratrici e Lavoratori Chimici Affini), le vittime ed i loro parenti, nonché altri cittadini non colpiti da patologie asbesto-correlate, in quanto *“il danno definito dalle difese quale “esistenziale” può attualmente farsi rientrare nella nozione di danno*

testimoni e consulenti tecnici richiesti da p.m., imputati, responsabili civili e parti civili ammonta complessivamente a circa quattromilacinquecento unità. Al fine di evitare l'eccessivo rallentamento del processo, il Tribunale ha disposto che ogni parte possa richiedere la deposizione di soli **due testimoni e due consulenti tecnici** per ogni capitolo di prova.

E' stata **respinta la richiesta dei difensori** degli imputati **di interrogare singolarmente ciascuna delle oltre seimila parti civili**, al fine di accertare caso per caso il nesso di causalità tra la condotta degli imputati ed il danno subito dalla stessa⁴. I difensori avevano osservato che, nel caso in cui fosse stata loro negata questa possibilità, si sarebbe configurata una violazione del diritto di difesa degli imputati.

Il giudice ha respinto con decisione questa tesi, con argomentazioni di estremo interesse, anche – come vedremo – perché da esse emerge quale potrà essere la linea che sarà seguita ai fini dell'accertamento del nesso causale tra la condotta degli imputati e gli eventi “disastro” ed “infortunio”, elementi costitutivi dei reati contestati.

Sostanzialmente il giudice afferma la non necessarietà, per l'accertamento della responsabilità degli imputati, della verifica della relazione causale tra condotta degli imputati ed ogni singola malattia o decesso che costituiscono l'aggravante dei delitti *ex art. 434 e 437 c.p.* contestati.

La richiesta degli imputati di interrogare ciascuna parte civile riguarda dunque prove “*manifestamente irrilevanti rispetto ai fatti contestati*”. **I reati contestati**, infatti, “*non sono quelli direttamente riferibili alle malattie professionali, alle lesioni personali ovvero alle morti che si sono verificate, ma riguardano soltanto le fattispecie di disastro e di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro*”: nessuno dei quali richiede ai fini della relativa integrazione, “*la verifica – e dunque l'accertamento – di lesioni personali o di morte delle persone*”. Questo perché, per quanto riguarda il reato di disastro aggravato (art. 434, comma 2 c.p.), “*il danno non consiste nella lesione personale o nella morte di una o più persone, bensì nella verifica del disastro*”: **le lesioni personali e la morte, infatti, “non sono inerenti al concetto di disastro, ma sono effetti dannosi prodotti in conseguenza e dopo che il disastro si è verificato**”. Per quanto riguarda il reato di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 comma 2 c.p.), analogamente, “*l'aggravante è costituita dal conseguimento di un infortunio al quale è equiparata la malattia professionale del lavoratore che, tuttavia, non si identifica con le specifiche lesioni personali subite da singoli lavoratori e ben può essere accertato in modo assolutamente impersonale, ad esempio anche attraverso accurate indagini epidemiologiche*”.

L'esame come testimoni delle persone costituite parti civili richiesto dalla difesa non è dunque – conclude il giudice – relativo ad aspetti penali della contestazione, e può essere escluso.

Lo svolgimento delle udienze dibattimentali.

Nelle udienze dibattimentali sono stati finora ascoltati, tra gli altri, Nicola Pondrano, ex lavoratore alla Eternit di Casale Monferrato e sindacalista, e Bruno Pesce, sindacalista e referente dell'Associazione famigliari vittime amianto di Casale Monferrato, in relazione alle condizioni di lavoro nello stabilimento ed alle lotte sindacali portate avanti negli anni; Ezio Buffa, ex dipendente della Eternit di Casale, sulla conoscenza dei rischi connessi alla lavorazione dell'amianto e sullo smaltimento dell'amianto nel Po; gli attuali sindaci di Casale e Cavagnolo, in relazione all'attuale situazione dei territori interessati e delle bonifiche effettuate (sulla situazione del territorio è stata

non patrimoniale (ovvero di danno biologico), eventualmente risarcibile, qualora provato, ai sensi dell'art. 185 c.p.”, ed infine i Comuni delle zone colpite. Escluse, tra le altre, CODACONS, Verdi Ambiente e Società, Associazione Lavoratori Bolognesi Esposti Amianto, Associazione Esposti Amianto Friuli Venezia Giulia, Associazione Vittime Amianto Nazionale Italiana, Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio, Osservatorio Nazionale Amianto, Associazione Nazionale Protezione Animali Natura e Ambiente, Associazione Monferrato oltre il Mesotelioma, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro. Sono stati infine esclusi i responsabili civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Unione Europea.

4 I difensori ritengono infatti che l'esame di ciascuna parte civile sia necessario “*Non soltanto per la valutazione del quantum della richiesta risarcitoria, in ordine alla quale si potrebbe forse oviare con una prova solo documentale, ma soprattutto per stabilire la correlazione tra l'esposizione all'amianto provocata dagli stabilimenti Eternit e le conseguenti malattie o morti per le quali vi è stata costituzione di parte civile*”.

inoltre ascoltata la deposizione di una consulente tecnica della Procura, che ha analizzato le modificazioni geologiche del fiume Po derivanti dal continuo scarico di scarti contenenti amianto nel fiume – nella misura di circa 20 tonnellate – per decenni).

Rispetto all'abbandono di materiali contenenti amianto nel Po è stato sentito anche Enrico Bagna, titolare della ditta che concretamente effettuava le operazioni di trasporto e scarico dei rifiuti stessi. Sono stati ascoltati anche Bresso e Cota, presidenti uscente ed attuale della Regione Piemonte, costituitasi parte civile nel processo, nonché Coppo e Mascarino, ex sindaci di Casale Monferrato (rispettivamente nei periodi 1984-1988/1995-1999, e 1999-2009), e cittadini di Casale che hanno subito lutti a causa del mesotelioma, pur non essendo dipendenti dell'Eternit. Anche la situazione degli stabilimenti Eternit di Rubiera e Cavagnolo è stata esaminata attraverso testimonianze di dipendenti e cittadini. Rispetto all'organizzazione del lavoro ed alle misure di sicurezza adottate dall'azienda nei diversi stabilimenti sono stati sentiti Fabrizio Longone, un ex dirigente amministrativo Eternit (in carica dal 1979 al 1986) ed altri dipendenti amministrativi.

Rilevante è stata infine la testimonianza di François Iselin, architetto e professore universitario membro del comitato svizzero CAOVA (*Comité d'aide et d'orientation des victimes de l'amiante*), che ha testimoniato in merito alla conoscenza della cancerogenicità dell'amianto ed al comportamento dell'Eternit in relazione ad essa, sostenendo che non sono state prese misure di sicurezza adeguate per porre limiti ai danni causati dall'amianto.

Nella prossima udienza, il 14 giugno, sarà esaminata la situazione dello stabilimento Eternit di Bagnoli.

Si segnala che sulla pagina web del Centro Amianto, sezione "Progetto di monitoraggio della giurisprudenza", sono in via di pubblicazione l'ordinanza del Tribunale del 29 marzo 2010 (su competenza per territorio e nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto che dispone il giudizio) e l'ordinanza sull'ammissione delle prove dichiarative (consulenti e testimoni) del 12 aprile 2010 nonché, nella sezione "Rassegna stampa", alcuni articoli di stampa locale relativi al processo.

FINCANTIERI – PALERMO

Il 27 aprile 2010 si è concluso con una sentenza di condanna il processo contro tre ex dirigenti di Fincantieri nel periodo 1979-1997.

Il giudice Gianfranco Criscione del Tribunale di Palermo ha condannato tre ex dirigenti di Fincantieri (in carica nel periodo 1979-1997) per omicidio colposo plurimo e lesioni gravissime, in relazione alla morte di 29 dipendenti dell'azienda per asbestosi e mesotelioma pleurico ed alle patologie contratte da altri lavoratori. La condanne sono state per Luciano Lemetti di sette anni e sei mesi, per Giuseppe Cortesi di sei anni e per Antonino Cipponeri di tre anni; alle pene vanno tuttavia sottratti tre anni per effetto dell'indulto.

Gli imputati sono stati altresì condannati a risarcimenti milionari nei confronti dell'Inail, di Legambiente, dell'Associazione esposti amianto, di Medicina democratica, della Fiom-Cgil e della Camera del lavoro metropolitana, parti civili nel processo, ed a risarcire le parti civili costitutesi (per la determinazione del *quantum* del risarcimento il giudice ha rinviato al giudizio civile, ma ha comunque condannato gli imputati al pagamento di provvisoriamente esecutive alle parti danneggiate, per centinaia di migliaia di euro).

I dirigenti sono stati invece assolti in relazione a quattro dei decessi inizialmente contestati; in relazione ad altri quattro casi, invece, gli atti sono stati ritrasmessi in procura perché sia riformulato il capo di imputazione.

Il giudice ha dichiarato infine non doversi procedere per due ex legali rappresentanti di ditte dell'indotto (Blascoat e Cooperativa Rinascita Picchettini), per intervenuta prescrizione delle accuse di lesioni gravissime.

Sempre in relazione alle morti per patologie amianto correlate alla Fincantieri di Palermo sono in corso presso il medesimo Tribunale altri quattro procedimenti (due già in fase dibattimentale, uno in udienza preliminare e uno in fase di indagine).

Al momento non sono ancora state depositate le motivazioni della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo; non appena saranno disponibili verranno pubblicate sulla pagina web del Centro Amianto, dove sono già in via di pubblicazione alcuni articoli sul processo, alla sezione “Rassegna stampa”.

ILVA – TARANTO

Il 29 marzo 2010 il giudice Pompeo Carriere, del Tribunale di Taranto, ha rinviato a giudizio 19 ex dirigenti dell'Ilva. L'imputazione è di cooperazione nei delitti di omicidio colposo plurimo (art. 589 commi 1 e 4 c.p.), lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) e disastro colposo (art. 449 c.p.) in relazione alla morte di 16 dipendenti dell'Ilva di Taranto causata dal contatto con un *mix* di sostanze tossiche presenti nello stabilimento: “*acidi tossici, apirolio, diossina, amianto e polveri di amianto, polveri sottili e sottilissime, carbone, silice, ferro, anche in particelle, idrocarburi policiclici aromatici, metalli pesanti solidi e inerti, PCB, mercurio, anidride carbonica, fibrosanti*”. Agli imputati sono state contestate numerose aggravanti, tra cui l'aver agito per futile motivo (la ricerca del profitto) e aver aggravato con il proprio comportamento le conseguenze del delitto (art. 61 n. 1 e 8).

Il dibattimento dovrebbe aprirsi in questi giorni; da fonti giornalistiche risulta che il responsabile civile abbia recentemente risarcito in via transattiva quasi tutti gli eredi dei lavoratori deceduti costituitisi parti civili. Questi saranno dunque estromessi dal processo; rimarranno in ogni caso presenti come parti civili al processo le organizzazioni sindacali costitutesi (Fiom Cgil e la Uil di Taranto).

Sulla pagina web del Centro Amianto, sezione “Progetto di monitoraggio della giurisprudenza”

*sono in via di pubblicazione alcuni atti relativi a questo procedimento: il **decreto che dispone il giudizio, l'ordinanza sulle costituzioni di parte civile ed il decreto di autorizzazione alla citazione del responsabile civile**, nonché, nella sezione "Rassegna stampa", alcuni articoli di stampa locale relativi a questo procedimento.*

MONFALCONE – GORIZIA

Il 10 giugno 2010 è stato aperto presso il Tribunale di Gorizia il dibattimento del processo a carico di 41 imputati (tra essi vertici di Fincantieri, responsabili dei servizi di sicurezza e rappresentanti delle ditte che lavoravano all'interno del cantiere in subappalto) in relazione alla morte per patologie asbesto correlate di 85 lavoratori del Cantiere navalmeccanico di Panzano (Monfalcone, Gorizia).

L'attuale procedimento è frutto della riunificazione di diversi procedimenti per le malattie professionali ed i decessi nel cantiere di Monfalcone. Il giudice monocratico Matteo Trotta, (presidente del Tribunale) ha ammesso circa quattrocento testimoni richiesti dalle parti; nella prima udienza dibattimentale sono stati ascoltati alcuni ufficiali di polizia che hanno portato avanti le indagini. Come consulenti del p.m. Valentina Bossi, sono stati sentiti il prof. Claudio Bianchi, anatomo patologo dell'ospedale di Monfalcone, che ha approfondito la connessione tra l'esposizione all'amianto e lo sviluppo del mesotelioma pleurico (rievocando altresì lo sviluppo dei primi studi sul rischio amianto portati avanti a Monfalcone negli anni Settanta) e l'ing. Umberto Laurenzi, docente all'Università di Trieste, che ha ricostruito l'impatto dell'utilizzo dell'amianto.

Risultano costituite parti civili al processo, oltre ai gruppi familiari dei deceduti, il Comune di Monfalcone, la Provincia di Gorizia, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Fiom Cgil, l'Inail, l'Associazione esposti amianto ed il Codacons. Sono attualmente in corso, secondo fonti giornalistiche, trattative tra Fincantieri e familiari delle vittime per trovare un accordo extragiudiziale sugli indennizzi.

Si segnala che nella sezione "Rassegna stampa" della pagina web del Centro Amianto sono in via di pubblicazione alcuni articoli di stampa locale relativi a questa vicenda.

NIEDERUNDEN – TRIBUNALE DI ROMA

E' in corso presso la procura di Roma un'indagine sulla morte per mesotelioma di un cittadino italiano operaio nello stabilimento Eternit di Niederunden (Svizzera).

Alla richiesta di archiviazione del p.m. la parte civile ha presentato opposizione, accolta dal giudice per le indagini preliminari di Roma che nell'udienza del 4.5.2010 ha disposto lo svolgimento di ulteriori indagini, che approfondiscano in particolare le questioni della competenza territoriale e delle condizioni di procedibilità.